

N. R.G. 8991/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Prima Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8991/2016** promossa da:

RESIDENZA RESINELLI (C.F. 91097980154), con il patrocinio dell'avv. DE ZOTTI GIANLUCA elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA, 15 20832 DESIO presso il difensore avv. DE ZOTTI GIANLUCA

Attore

contro

VE.BI.ART SNC di Veggian geom. Luca & Biasio Emilio (C.F. 11541230154) e personalmente Veggian Luca e **Biasio Emilio**, con il patrocinio dell'avv. ROMANO' ASSUNTA TINA e ANDREA BASILICO elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, 1 20030 SENAGO

Convenuti

GIANLUCA BEVILACQUA (C.F. BVLGLC64C30F205K), con il patrocinio dell'avv. BONACINA ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR CATTANEO, 21 20033 DESIO

Convenuto

LINEA GRONDE 2 SRL (C.F. 02255910982), con il patrocinio dell'avv. GUERINI GIANCARLO e dell'avv. VENEZIANI LAURA (VNZMLR66H47B157F) PIAZZALE EUROPA, 65 25068 SAREZZO

Terza chiamata



Axa Assicurazioni spa con l'avv. Carlo Zucca domiciliata in Monza, via
Parravicini 30

Terza chiamata

Oggetto : appalto

All'udienza del 14.3.019. dinanzi al G.U. erano precisate le conclusioni come segue :

conclusioni per l'attore:

voglia il Giudice, per tutte le ragioni del presente atto, nonché per le altre di giustizia e *contrariis reiectis*:

1.1) accertare, con riferimento ai lavori per cui è causa, l'inadempimento di Ve.Bi.Art snc -in persona del legale rappresentante pro tempore- al contratto d'appalto allegato in atti come doc. 5), nonché la responsabilità della stessa ex art. 1667 c.c. nella causazione dei vizi e difetti accertati dall'ATP in atti (r.g. 86/2015 - Tribunale di Monza) e dichiarare il diritto della Residenza Resinelli alla riduzione del prezzo ex art. 1668 I comma c.c. ovvero, in subordine, al risarcimento ex art. 1218 c.c. di **euro 12.649,26** o del differente importo accertato;

1.2) accertare altresì, con riferimento ai lavori per cui è causa, anche l'inadempimento dell'arch. Gianluca Bevilacqua, quale direttore dei lavori e/o amministratore, al contratto d'appalto allegato in atti come doc. 5), nonché la responsabilità dello stesso nella causazione dei vizi e difetti accertati dall'ATP in atti (r.g. 86/2015 - Tribunale di Monza) per **euro 12.649,26** ovvero del differente importo accertato;

2) inoltre, stante l'inadempimento al contratto d'appalto allegato in atti come doc. 5), accertare anche la responsabilità dell'arch. Gianluca Bevilacqua e della Ve.Bi.Art snc -in persona del legale rappresentante *pro tempore*- nella causazione degli ulteriori danni patiti dalla Residenza Resinelli pari a **euro 6.751,49** ovvero del differente importo accertato;

3) per l'effetto condannare in via tra loro solidale l'arch. Gianluca Bevilacqua, Ve.Bi.Art snc -in persona del legale rappresentante *pro tempore*- e i soci Luca Ferruccio Veggian ed Emilio Biasio, in virtù della loro responsabilità personale ex art. 2304 c.c., a corrispondere alla Residenza Resinelli, la somma di **euro 19.400,75**, o quella diversa ritenuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;

4) in ogni caso, accertati gli inadempimenti dell'arch. Gianluca Bevilacqua per i motivi in atti, condannarlo a restituire alla Residenza Resinelli i compensi ricevuti quale direttore lavori nella misura di **euro 3.599,93** o in quella diversa ritenuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;

5) con vittoria di spese di lite;

In via istruttoria

Si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi (come meglio precisato in seguito) sui seguenti capitoli di prova espunti da eventuali giudizi e/o valutazioni:

1) "Dica se nel 2007-2008 Ve.Bi Art impartiva alla Linea Gronde 2 srl le direttive per l'esecuzione dei lavori presso la Residenza Resinelli di Cesano Maderno di cui al documento 5 che si rammostra".

2) "Dica se i lavori presso la Residenza Resinelli di Cesano Maderno di cui al documento 5 che si rammostra, venivano progettati da Vebi Art e dall'arch. Bevilacqua".

3) "Dica se il capitolato d'appalto dei lavori indicati al documento 5 che si rammostra veniva approvato dall'arch. Bevilacqua".

4) "Dica se Vebi Art e l'arch. Bevilacqua ritenevano conformi sotto il profilo tecnico e



funzionale le opere di cui al documento 5 che si rammostra .

5) "Dica se nel 2007-2008, durante l'esecuzione dei lavori presso la Residenza Resinelli di Cesano Maderno, l'arch. Bevilacqua eseguiva dei sopralluoghi sul tetto".

6) "Dica se nel 2007-2008 durante l'esecuzione dei lavori di cui al documento 5 presso la Residenza Resinelli di Cesano Maderno, l'arch. Bevilacqua riscontrava e denunciava l'esistenza dei vizi di cui al documento 15 che si rammostra e in particolare la mancata sostituzione degli originari listelli porta tegole,

CONCLUSIONI PER ARCH BEVILACQUA :

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria deduzione, richiesta ed eccezione avanzata dalle altre parti in giudizio perché infondata in fatto e diritto , così' pronunciare :

In via preliminare :

a) dichiarare il Tribunale la propria incompetenza a decidere il giudizio per l'esistenza della clausola arbitrale B16) convenuta tra le le parti (Condominio - Ve.Bi Art) nel contratto d'appalto che prevede l'instaurazione del procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie eventualmente insorte ;

b) dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto del Condominio Resinelli a promuovere l'azione di garanzia sia ex art 1667 cc che ex art 1669 cc nei confronti dell'Arch Bevilacqua per decorrenza dei termini di legge ivi previsti ;

c) dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di Ve. Bi Art snc nonché dei propri soci, Luca Veggian e Biasio Emilio, a promuovere l'azione di garanzia sia ex art 1667 cc che ex art 1669 c.c. nei confronti dell'Arch Bevilacqua per decorrenza dei termini di legge ivi previsti ;

Nel merito :

accertata l'assenza di responsabilità professionale circa i fatti di cui è causa dell'Arch Gianluca Bevilacqua sia in qualità di Progettista e DL delle opere appaltate dal Condominio a Ve.Bi Art snc che come Amministratore del Condominio all'epoca dei fatti, respingere ogni pretesa avanzata sia dal Condominio Resinelli che da Ve.Bi Art snc e dei suoi soci, Luca Veggian e Biasio Emilio , perché infondata in fatto e diritto

in via subordinata : preso atto della chiamata in giudizio in garanzia avanzata dall'Arch Bevilacqua di Axa Assicurazioni spa in virtù' della polizza assicurativa per responsabilità professionale n 125562 (sostituita in seguito dalla polizza R.C. professionale n 20812475) per essere dalla stessa manlevato e garantito a fronte di ogni richiesta avanzata in giudizio dal Condominio Resinelli nonché da Ve.Bi Art snc e/o dai suoi soci, Luca Veggian e Biasio Emilio, nella denegata ipotesi in cui l'Arch Bevilacqua sarà condannato, anche in solido con Ve.Bi Art ed i suoi soci , od in via autonoma, in qualunque misura, a corrispondere al Condominio Resinelli od a Ve.Bi Art snc ed ai suoi soci, Luca Veggian e Biasio Emilio, od a chiunque altro in giudizio, una qualsivoglia somma per i fatti di cui è causa , dichiarare Axa Assicurazioni spa tenuta a manlevare e garantire l'Arch Bevilacqua in forza del rapporto contrattuale assicurativo in corso e, per l'effetto, condannare Axa Assicurazioni spa , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di chi il Tribunale riterrà , ciò che in via economica l'Arch Bevilacqua sarà eventualmente condannato a pagare per i fatti di causa

In via subordinata e riconvenzionale :

accertato che Ve.Bi art snc quale appaltatore ha realizzato le opere di cui è causa e che i vizi e difetti verificati dal CTU in sede di ATP – od , nel caso, anche da altro nominando CTU in corso di giudizio – sono imputabili alla sola Ve.Bi Art od, eventualmente, al direttore di cantiere , Geom Luca Veggian, trattandosi di meri vizi d'esecuzione il cui controllo non competeva alla DL, nella denegata ipotesi in cui l'Arch Bevilacqua sarà condannato, anche in solido od in via autonoma con l'appaltatore , in qualunque misura , a corrispondere al Condominio Resinelli una qualsivoglia somma per i fatti di cui è causa, condannare Ve.Bi art snc, in persona anche dei suoi soci in proprio , Veggian Luca e Biasio Emilio, , in solido, a rifondere all'Arch Bevilacqua quanto lo stesso sarà eventualmente condannato a pagare per i fatti di cui è causa alle latri parti in causa ; oltre interessi e rivalutazione .



Con vittoria di spese .



a società Linea Gronde 2 s.r.l., come rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo G.I. adito, *contrariis reiectis*, previe tutte le declaratorie di legge e del caso:

In via preliminare pregiudiziale,

- dichiarare l'intervenuta decadenza del condominio Residenza Resinelli dall'azione tanto ex art. 1667 CC che ex art. 1669 CC, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'azione ex art. 1669 CC fosse ritenuta ammissibile, per non avere la committente fatto denuncia degli asseriti vizi/difetti alla terza chiamata Linea Gronde 2 s.r.l. entro il termine perentorio di legge e comunque, in ogni caso, dichiarare la maturata prescrizione del diritto tanto ex art. 1667 CC quanto ex art. 1669 CC non essendo stato esso azionato né comunque fatto valere dal condominio Residenza Resinelli nei confronti di Linea Gronde 2 s.r.l. entro il termine perentorio di legge, e per l'effetto Voglia l'Ill.mo G.I. adito respingere, rigettare, o come meglio le domande svolte dal condominio Residenza Resinelli.

- dichiarare l'intervenuta decadenza della convenuta Ve.Bi Art s.n.c. dall'azione tanto ex art. 1667 CC quanto ex art. 1669 CC, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'azione ex art. 1669 CC fosse ritenuta ammissibile, per non avere la subcommittente fatto denuncia alla terza chiamata Linea Gronde 2 s.r.l. degli asseriti vizi/difetti entro il termine perentorio di legge e comunque, in ogni caso, dichiarare la maturata prescrizione del diritto tanto ex art. 1667 CC quanto ex art. 1669 CC non essendo stato esso azionato né comunque fatto valere da Ve.Bi Art s.n.c. nei confronti di Linea Gronde 2 s.r.l. entro il termine perentorio di legge, e per l'effetto Voglia l'Ill.mo G.I. adito respingere, rigettare, o come meglio, le domande svolte dalla convenuta Ve.Bi Art. s.n.c. nei confronti di Linea Gronde 2 s.r.l.

- dichiarare l'intervenuta decadenza della convenuta Ve.Bi Art s.n.c. dall'azione ex art. 1670 CC per non avere la subcommittente comunicato alcuna denuncia degli asseriti vizi/difetti alla terza chiamata Linea Gronde 2 s.r.l. entro il termine perentorio di legge, e per l'effetto Voglia l'Ill.mo G.I. adito respingere, rigettare, o come meglio, le domande svolte dalla convenuta Ve.Bi Art. s.n.c. nei confronti di Linea Gronde 2 s.r.l.

Nel merito:

- Respingere, rigettare, o come meglio, le domande tutte dell'attrice Residenza Resinelli in quanto improcedibili, improponibili e comunque infondate in fatto e diritto, non provate, o come meglio.

- In ogni caso, per i motivi tutti esposti, respingere, rigettare, o come meglio, le domande tutte formulate dalla convenuta Ve.Bi Art. s.n.c. nei confronti della terza chiamata Linea Gronde 2 s.r.l. in quanto improcedibili, improponibili, inammissibili, e comunque infondate in fatto e diritto, non provate, o come meglio.

- In ogni caso, per i motivi tutti esposti, respingere, rigettare, o come meglio, le domande tutte formulate dai convenuti tutti nei confronti della terza chiamata Linea Gronde 2 s.r.l. in quanto improcedibili, improponibili, inammissibili, e comunque infondate in fatto e diritto, non provate, o come meglio. In ogni caso con vittoria spese, compenso professionale, rimborso spese forfettario 15% (ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014), IVA e CPA di legge.

In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie tutte già articolate nella II^a memoria ex art. 183 VI cpc per la terza chiamata Linea Gronde 2 s.r.l., chiedendo pertanto l'ammissione della prova per testimoni sulle circostanze come capitolate nella suddetta II^a memoria 183 VI cpc e, a prova contraria, sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, con i testi indicati nella suddetta II^a memoria 183 VI cpc.

CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA AXA ASSICURAZIONI S.P.A.



Previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni *ex adverso* tardivamente formulate, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa, contraria istanza ed eccezione rigettata:

in via preliminare:

si chiede che il Tribunale adito dichiari la propria incompetenza a decidere stante l'esistenza della clausola arbitrale così come contenuta nel capitolato di appalto fra Condominio Resinelli e Ve.Bi.Art snc che prevede l'instaurazione del procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte fra le parti in merito a vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori.

Nel merito:

in via preliminare:

rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti perché oggetto di intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. e, conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte dall'arch. Bevilacqua nei confronti dell'esponente Compagnia di assicurazioni perché infondate in fatto ed in diritto;

sempre in via preliminare:

accertare e dichiarare, per i motivi in atti ed anche sulla base dei risultati della CTU svolta in ATP, l'inoperatività della polizza invocata dal convenuto arch. Bevilacqua nei confronti di Axa e, pertanto, respingere le domande proposte dall'assicurato nei confronti della terza chiamata poiché infondate in fatto ed in diritto; in via principale:

rigettare tutte le domande proposte dal convenuto arch. Bevilacqua nei confronti di Axa Assicurazioni S.p.a. in quanto infondate in fatto ed in diritto;

rigettare, in ogni caso, le domande da chicchessia proposte nei confronti dell'esponente Axa Assicurazioni S.p.a. poiché infondate in fatto ed in diritto;

in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte attrice, con condanna, anche solo parziale, dell'arch. Bevilacqua e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni formulate dall'esponente nei confronti del proprio assicurato, anche con riferimento all'inoperatività/inefficacia della polizza, con conseguente accoglimento della domanda di manleva proposta dall'arch. Bevilacqua nei confronti di Axa, previa liquidazione del danno lamentato da parte attrice secondo il giusto, il provato ed il legittimamente richiesto, dichiarare Axa tenuta a tenere indenne e/o rimborsare l'arch. Bevilacqua in relazione alla sola quota di responsabilità che dovesse essere accertata a suo carico, con applicazione delle condizioni di scoperto (10% con il minimo di € 2.500,00) e di tutte le condizioni di polizza, ivi compresa l'esclusione del vincolo di solidarietà.

In ogni caso:

spese, diritti ed onorari di giudizio rifulsi.

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER LA CONVENUTA VE.BI ARTI E PER I SOCI AMMINISTRATORI
PERSONALMENTE**

La difesa della convenuta Ve. Bi . Art e dei soci amministratori personalmente, All'esito della fase di trattazione della causa insiste e confida per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

PRELIMINARMENTE

Rilevato che come evincibile dal capitolato d'appalto sottoscritto dalle parti, e



segnatamente al punto B16, le parti avevano stabilito che *“ qualora in caso di esecuzione dei lavori o al termine degli stessi dovessero insorgere controversie tra le parti circa l'interpretazione del presente contratto sia essa di natura tecnica che giuridica, si conviene che le stesse vengano deferite ad un collegio arbitrale* Voglia l'III.mo Giudice adito dichiarare la propria incompetenza a decidere sulla presente causa in virtù della sussistenza della clausola arbitrale

NEL MERITO

E nella ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistente la propria competenza a decidere,

Voglia l'III.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa domanda promossa dall'attore, dalle convenute e dalla terza chiamata

IN VIA PRINCIPALE

Preso atto del decorso dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c. e/o dell'art. 1669 c.c. **dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione svolta dal condominio Residenza Resinelli nel presente giudizio** e per l'effetto rigettare le domande svolte dall'attore condannandolo alla rifusione delle spese del presente giudizio nonché alle spese sostenute dalla Ve.Bi Art s.n.c. nel giudizio di accertamento tecnico preventivo

IN SUBORDINE

E nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione principale di eccezione di prescrizione e decadenza,

Per tutti i motivi esposti nella narrativa, rigettare le domande svolte dal Condominio Residenza Resinelli in quanto infondate in fatto e in diritto condannando

l'attore alla rifusione delle spese del presente giudizio nonché alle spese sostenute dalla Ve.Bi Art s.n.c. nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, dichiarando altresì nei confronti del Condominio Residenza Resinelli una responsabilità ex art.96 c.p.c. con conseguente condanna al risarcimento del danno.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E IN RICONVENZIONALE PRETESA

Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande svolte in via principale e subordinata dai convenuti e di condanna della Ve.Bi Art. S.n.c. e dei soci amministratori personalmente sia in via esclusiva sia in solido con l'arch. Bevilacqua, rilevata la posizione di nudus minister della Ve.bi. Art nei confronti del committente e nei confronti del progettista direttore lavori, arch. Bevilacqua, e/o comunque la diretta sorveglianza e autonomia decisionale della stessa committente e del Direttore Lavori (come previsto alla clausola contrattuale B3 e B6) condannare quest'ultimo a rifondere alla Ve.Bi Art s.n.c. nonché ai soci amministratori personalmente le somme che essi fossero costretti a liquidare al condominio Residenza Resinelli per i motivi di cui al presente contenzioso, nonché le spese del presente giudizio e quelle sostenute dai qui convenuti nella A.T.P

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

E nell'ipotesi in cui la Ve.bi Art s.n.c. nonché i soci amministratori personalmente, dovessero essere condannati al pagamento di somme per causa dei lavori eseguiti oggetto di giudizio, e in considerazione del fatto che detti lavori furono eseguiti in qualità di subappaltatrice dalla Linea Gronde 2, s.r.l. dichiarare che la Linea Gronde 2 s.r.l. sarà tenuta a manlevare e tenere indenne e/o rifondere quanto Ve.bi Art sarà tenuto a liquidare oltre alle spese del presente giudizio

IN VIA ISTRUTTORIA

E nell'ipotesi in cui le controparti dovessero insistere per l'accoglimento delle istanze istruttorie da esse formulate e non ammesse, si ribadiscono le eccezioni tutte formulate nella memoria istruttoria ex art.183 VI comma n.3 c.p.c. depositata da questa difesa e che qui si intendono integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio attore ha riferito che nel 2007/2008 aveva deciso di eseguire lavori attinenti la copertura e gli intonaci di facciata; che l'amministratore, Bevilacqua, aveva redatto capitolato di appalto e aveva incaricato del lavori la



Vebiart; che le opere erano state ultimate nel 2008, ma non vi era stato il collaudo; che nel 2013 erano stati scoperti vizi del tetto che erano stati denunciati ai convenuti; che nel corso di un sopralluogo nel novembre del 2013 il Veggian si era impegnato ad eliminare i vizi; che lo stesso non aveva ottemperato; che quindi il condominio aveva instaurato procedura di ATP; che il consulente aveva riscontrato i vizi e stimato in euro 12.649,26 i costi per sistemare i medesimi.

Tanto premesso l'attore chiedeva che, accertato l'inadempimento della convenuta al contratto e la responsabilità ex art. 1667 c.c., fosse disposta la riduzione del prezzo dell'appalto o, in subordine, che la Vebiart fosse condannata al risarcimento del danno; che accertato l'inadempimento del Bevilacqua al contratto di appalto questo fosse condannato al risarcimento del danno; che inoltre il Bevilacqua fosse condannato a restituire i compensi ricevuti.

Si costituiva la Vebiart eccependo la incompetenza del tribunale, l'intervenuta decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto della domande attoree. Inoltre la convenuta in via riconvenzionale chiedeva la condanna di Bevilacqua e proponeva domanda di manleva contro Linea Gronde 2 che chiedeva di essere autorizzata a chiamarla in causa.

Si costituiva Bevilacqua eccependo la incompetenza del tribunale, l'intervenuta decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto della domande attoree. Inoltre il convenuto proponeva domanda di manleva contro Axa Assicurazioni che chiedeva di essere autorizzato a chiamarla in causa.

Si costituiva Linea Gronde eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. sia nei confronti dell'attore che di Vebiart e, nel merito, chiedendo il rigetto della domande avanzate contro di lei.

Si costituiva Axa Assicurazioni spa eccependo la incompetenza del tribunale, l'intervenuta decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto della domande avanzate contro di lei.

In via preliminare sulla eccezione di incompetenza per presenza della **clausola arbitrale** si osserva che il punto B16 del contratto di appalto prevedeva il deferimento agli arbitri solo per le questioni attinenti l'interpretazione del contratto, mentre nella presente causa si discute di problematiche attinenti l'esecuzione e l'adempimento del contratto medesimo.

L'eccezione va quindi rigettata.

Ancora in via preliminare si osserva che l'attore ha svolto contro il **Bevilacqua** domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento del danno allegando, quale unica *causa petendi*, che lo stesso era stato inadempiente "al contratto di appalto allegato in atti".

La domanda è chiaramente inammissibile difettando la legittimazione passiva del convenuto dal punto di vista processuale.



Invero parti del contratto di appalto sono esclusivamente l'attore, da una parte, in veste di committente e la Vebiart, dall'altra, quale appaltatrice.

Pertanto nessuna domanda fondata sul contratto di appalto può essere avanzata contro il Bevilacqua, che di tale contratto non era parte in proprio.

Piuttosto, nel caso di specie, il Bevilacqua ha firmato il contratto in veste di legale rappresentante del condominio, di cui era amministratore, di tal che, a maggior ragione, non si vede come potesse essere la controparte contrattuale del medesimo.

In altri termini nessuna obbligazione faceva capo al convenuto verso il condominio in forza di tale contratto, di tal che non è ravvisabile alcun inadempimento a suo carico.

Diverso sarebbe stato se l'attore avesse esercitato l'azione contro il Bevilacqua e l'impresa ex art. 1669 c.c., ma il condominio ha ritenuto di agire solo in base alla disciplina dell'art. 1667 c.c. che vede quale unico legittimato passivo l'appaltatore.

Nè l'attore ha invocato la responsabilità del convenuto fondandola sulle norme di cui agli art. 1229 c.c. o su quelle relative al mandato.

Quanto alla domanda di restituzione degli importi ricevuti la stessa è inammissibile in quanto l'attore non ha allegato alcun titolo per tale pretesa. In particolare non ha allegato la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale o di mandato, presupposto necessario per l'invocazione dell'art. 2033 c.c..

Posto quanto sopra tutte le domande avanzate contro Bevilacqua vanno dichiarate inammissibili.

Le spese di giudizio vanno compensate, in quanto la carenza di legittimazione processuale è stata rilevata d'ufficio e non dal convenuto, così come la inammissibilità per mancanza di *causa petendi* della domanda di restituzione.

La domanda avanzata dal Bevilacqua contro **Axa** non va esaminata.

Le spese di giudizio di Axa vanno poste a carico del chiamante rilevato che la chiamata in giudizio dell'assicurazione era superflua stante la carenza di legittimazione passiva del convenuto.

A questo punto vanno esaminate le domande avanzate dall'attore contro **Vebiart**.

L'attore ha chiesto che fosse accertato "l'inadempimento della convenuta al contratto di appalto" e "la responsabilità della stessa ex art. 1667 c.c." e che quindi fosse disposta la riduzione del prezzo dell'appalto o, in subordine, che la Vebiart fosse condannata al risarcimento del danno.

Si osserva che le due domande di accertamento sostanzialmente coincidono, in quanto l'attore non ha svolto allegazioni su profili di inadempimento diversi da quello attinente l'esistenza di pretesi vizi.



Pertanto deve ritenersi che l'attore, sostanzialmente, abbia posto alla base delle domande di riduzione e di risarcimento del danno la garanzia per vizi prevista dall'art. 1667 c.c.

Va quindi previamente accertato se sia emersa la sussistenza dei vizi lamentati dagli attori. L'eccezione di decadenza della convenuta andrà poi esaminata in relazione ai singoli vizi, stante la diversa natura e origine dei medesimi.

Va premesso anche che in questa sede parte attrice ha chiesto la riduzione del pezzo e il risarcimento del danno solo per i vizi riscontrati dal perito in sede di ATP (mentre nel ricorso per ATP l'attore aveva rappresentato anche altri vizi che il CTU ha ritenuto però insussistenti o non riferibili alla Vebiart).

Orbene, il CTU ha accertato :

a) che il manto di copertura presentava diverse porzioni imbarcate (circa il 40 % come visibile dalle fotografie allegate). Ciò era dovuto al fatto che non erano stati rimossi (se non in parte) i listelli poratategole esistenti, ma piuttosto c'erano stati riutilizzati come base d'appoggio per la posa dei nuovi pannelli sandwich coibentati.

Il CTU ha precisato in proposito che il capitolato redatto dal progettista prevedeva la rimozione e la sostituzione di tutti i listelli, mentre poi, su richiesta del Condominio (come indicato alla pag. 2 del preventivo), nel contratto si era indicata la soluzione la soluzione di fatto realizzata dall'impresa.

b) alcuni tasselli di fissaggio dei pannelli di copertura erano svitati, il che dipendeva anche dagli assestamenti subiti dagli elementi posati in opera a causa della irregolarità dei piani di appoggio.

c) alcuni sormonti dei pannelli in copertura risultavano mal realizzati

d) i comignoli risultavano posati in opera senza la necessaria lattoneria, mentre in contratto erano previsti embrici in piombo.

e) il colmo della porzione di copertura lato est era realizzato con materiale differente rispetto agli altri

f) non era stato posto in opera lo schiumaggio né adeguata lattoneria a chiusura della fonometria realizzata a seguito del taglio dei pannelli di copertura per la posa in opera del lucernario.

g) la mancata rimozione dei listelli reggi tegola e mancata sostituzione con nuovi elementi come previsto dal contratto

Il CTU ha escluso invece la responsabilità della convenuta per i vizi di cui alle pagg. 24 e 25 della relazione.

A questo punto va esaminata l'eccezione di **decadenza e prescrizione** sollevata dalla convenuta ex art. 1667 c.c.

Quest'ultima ha motivato l'eccezione rilevando che le opere erano state realizzate nel 2008, che i pretesi vizi erano visibili e che il condominio era in condizione di contestarli nei termini, in quanto i lavori erano stati eseguiti, come previsto dal punto 3 del contratto, sotto la direzione tecnico – amministrativa della committente



e che tra l'altro il direttore dei lavori e progettista era lo stesso amministratore del condominio, vale a dire Bevilacqua.

Non vi è dubbio quindi che, stando alla impostazione della difesa della convenuta, la denuncia effettuata nel 2013 era tardiva con riferimento al termine di decadenza, essendo stata effettuata oltre 60 giorni dalla scoperta e che il diritto alla garanzia era comunque prescritto, stante il fatto che la consegna era avvenuta nel 2008 ed era trascorso quindi il termine di due anni previsto dalla norma.

Parte attrice ha chiesto il rigetto della eccezione rilevando : 1) che l'appaltatrice aveva garantito le opere per dieci anni; 2) che non erano stati eseguiti il verbale di ultimazione lavori e di collaudo; 3) che la scoperta dei vizi, che erano occulti, doveva collocarsi nell'ottobre del 2013 (quando erano state pulite le gronde) e non alla data della consegna ; 4) che comunque il Veggian . socio amministratore della Vebiart, aveva riconosciuto i vizi e si era impegnato ad eliminarli.

In ordine ai primi due rilievi si osserva che effettivamente il punto B18 del contratto prevedeva che su richiesta della Impresa il DL avrebbe redatto il verbale di ultimazione dei lavori ed entro 60 giorni la stessa DL avrebbe concluso il collaudo finale .

Il contratto precisava poi che l'impresa era tenuta per un periodo di dieci anni dalla data del verbale di collaudo a garantire i lavori eseguiti da difformità e vizi occulti.

Da quanto sopra emerge che le parti hanno deciso di adottare una disciplina diversa da quella dell'art. 1667 c.c. e più favorevole al committente, dal momento che il termine di garanzia era più esteso e che decorreva dalla data del collaudo.

L'attore ha asserito che il collaudo non vi era mai stato .

In proposito va chiarito che la verifica e il collaudo dell'opera appaltata devono intendersi atti pertinenti al committente, anche se siano imposti contrattualmente all'appaltatore oneri e prestazioni, onde anche in tale ultima ipotesi spetta al committente sollecitare e permettere la verifica , altrimenti l'opera si considera accettata.

Nel caso di specie l'attore non ha provato di essersi attivato per il collaudo, di tal che l'opera deve ritenersi accettata. Del resto che l'opera stata positivamente verificata e accettata per fatti concludenti emerge dalla circostanza che il saldo del prezzo previsto a 180 giorni dal collaudo è stato versato.

Va rammentato in proposito che l'amministratore del condominio era lo stesso DL cui spettava quindi di verificare i lavori.

Si ritiene pertanto che il termine di dieci anni abbia iniziato a decorrere quantomeno dal pagamento del saldo avvenuto il 5.5.09.

Si rileva poi che la garanzia operava per difformità e vizi *occulti*, essendo ovvio che quelli apparenti dovevano essere segnalati dal committente in sede di verifica.

Orbene, si ritiene che nessuno dei vizi rilevati dal CTU fosse propriamente "occulto". Invero tali vizi, che poi si traducevano perlopiù in problematiche di carattere puramente estetico, erano riconoscibili da parte del condominio , che non



era un profano, né un soggetto di media capacità. Infatti l'amministratore del medesimo, Bevilacqua, era un tecnico del settore, tanto è vero che aveva rivestito anche il ruolo di DL e di progettista.

Posto quanto sopra deve ritenersi che la garanzia non fosse dovuta, dal momento che i vizi non era occulti e ciò sia in base alla previsione contrattuale (che limitava appunto la garanzia decennale ai vizi occulti), sia in base all'art. 1667 c.c. il quale dispone che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili.

E' escluso poi che il Veggian abbia riconosciuto i vizi e che sia impegnato ad eliminarli : invero lo stesso ha negato tale circostanza, né costituisce prova il verbale di cui al doc. 10, che non è stato redatto dal Veggian, né firmato dal medesimo in quanto , come riferito in sede di interpello, egli non ne condivideva il contenuto.

Tra l'altro è emerso che per fare lavori di sistemazione era necessario installare la linea vita e che il Condominio rifiutò di affrontare tale spesa.

Posto quanto sopra le domande del condominio vano rigettate.

Lo stesso va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta.

Le spese di CTU vanno poste a carico dell'attore e di Bevilacqua.

La domanda di manleva avanzata dalla convenuta contro Linea Gronde non va esaminata.

Le spese di Linea Gronde vanno poste a carico della Vebiart secondo il principio della soccombenza virtuale, essendo evidente che la convenuta era decaduta in relazione alla domanda di garanzia svolta contro la terza chiamata in manleva.

La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da Vebiart va rigettata non essendo stato allegato alcun danno.

P. Q. M.

Il G.U., dott. ssa Claudia Lojacono, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Condominio residenza Resinelli contro Vebiart , Luca Veggian e Emilio Biasio, Gianluca Bevilacqua, con la chiamata di Linea Gronde e , Axa Assicurazioni spa così provvede;

- 1) dichiara inammissibili le domande avanzate dall'attore contro Bevilacqua;
- 2) compensa le spese di giudizio tra l'attore e Bevilacqua;
- 3) condanna Bevilacqua al pagamento delle spese di giudizio in favore di AXA che si liquidano in euro 4.835,00 oltre spese generali e accessori di legge;
- 4) rigetta tutte le altre domande attoree;
- 5) condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore di Vebiart che si liquidano in euro 4.835,00, oltre accessori di legge e spese generali;
- 6) pone le spese di CTU a carico dell'attore e di Bevilacqua in solido;



- 7) condanna la Vebiart al pagamento delle spese di giudizio in favore di Linea Gronde che si liquidano in euro 4.835,00, oltre accessori di legge e spese generali;
- 8) pone le spese di CTU a carico dell'attore e di Bevilacqua

Monza, 9 luglio 2019

Il Giudice
dott. Claudia Lojacono

